

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 212 - 7597/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI BUSSOLENO - VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Bussoleno:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 21-11637 del 22/06/2009;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 4, 5 e 6 del 28/02/2011, n. 51 del 29/09/2011, n. 31 del 27/09/2012, n. 15 del 27/06/2013 e n. 18 del 30/04/2014, sette varianti parziali al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 11 del 27 marzo 2017, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 10/04/2017 (pervenuto il 26/04/2017 e integrata il 16/05/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP 010/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 6.762 abitanti nel 1971, 6.481 abitanti nel 1981, 6.612 abitanti nel 1991, 6.450 abitanti nel 2001 e 6.363 abitanti al 2011, dati che denotano un decremento nell'ultimo periodo;
- superficie territoriale di 3.710 ettari, dei quali 2.896 *ha* di montagna (circa 78% del territorio comunale) e 814 *ha* di pianura (22%). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 306 ettari con pendenze inferiori al 5%; 705 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% (19% del territorio comunale) e 2.699 ettari (72% circa del territorio), presentano pendenze superiori al 25%;
- capacità d'uso dei suoli: 289 ettari sono classificati di II^a classe di fertilità; è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.955 ettari (53% del territorio comunale);
- è compreso nella Zona 6 "*Valli Susa e Sangone*" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Lgee 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "*Bassa Val Susa e Val Sangone*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- appartiene all'*Unione Montana Valle Susa* con altri 21 Comuni;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2;
- è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno di edilizia sociale;
- gerarchia dei centri: è classificato come "*Polo intermedio extrametropolitano*" (art. 19 del PTC2);
- sistema produttivo: non è individuato dal PTC2 tra gli ambiti di livello 1 e 2;
- è individuato dal P.T.C. come Centro Storico di "*tipo C, di media rilevanza*";
- è compreso nel "*Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione*" nella macro-area "*Collina Morenica di Rivoli*";
- infrastrutture viarie e per la mobilità:
 - è attraversato dall'Autostrada A32 Torino-Frejus, dalla S.S. n. 25 del Moncenisio, dalla S.P. n. 24 del Monginevro, nonché dalle S.P. n. 207 di Mattie e n. 208 di Foresto;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia ed è presente una stazione;
 - è interessato dalla pista ciclabile della Valle Susa (Rivoli - Alpignano - Bussoleno - Novalesa);
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol, Torrente Folcemagna, Rio Bome o Pairolo, Rio Bonnomo, Rio di Rocciamelone, Rio Giorde;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in

fascia A, B e C di 288 ettari di territorio e la previsione di un "*limite di progetto tra fascia B e fascia C*" di 2,9 Km di lunghezza;

- i dati sul dissesto idrogeologico individuano: 9 frane puntuali, frane areali (479 ettari), conoidi (508 ettari), dissesti lineari (7,5 km), valanghe lineari (5,2 km), valanghe areali (246 ettari), zone valanghiviche pericolose (256 ettari);
- in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
- tutela ambientale:
 - il territorio comunale è interessato, su una superficie di 1.490 ettari dal Biotopo di interesse Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10006 "*Orsiera Rocciavré*" e BC10030 "*Oasi Xerothermiche della Val di Susa*";
 - una porzione di 1.025 ettari appartiene all'Area Protetta Regionale "*Parco naturale Orsiera Rocciavré*" istituita con L.R. 30/05/1980, n. 60;
 - aree a vincolo paesaggistico ambientale pari a 468 ettari;
 - fasce perifluviali: 97 ettari;
 - corridoi di connessione ecologica: 143,5 ettari;

dato atto che il Comune di Bussoleno è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 11 del 27/03/2017 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- ridefinizione della viabilità di via San Lorenzo e previsione di un nuovo tratto di collegamento con via Nebbiolera;
- modifica del perimetro dell'area soggetta a Piano Esecutivo Convenzionato in area residenziale di completamento "B7 RcL" e riclassificazione in area residenziale satura della superficie stralciata;

La "Relazione Illustrativa" della Variante comprende:

- la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica;
- la dichiarazione relativa all'assenza di vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);
- l'attestazione di compatibilità della Variante con gli strumenti di pianificazione sovraordinata;

dato atto che la D.C.C. n. 11/2017 di adozione della Variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, così come elencate al comma 9 del citato articolo 17, meglio esplicitate nel provvedimento dell'Organo Tecnico competente di esclusione con prescrizioni dal processo di valutazione ambientale strategica (Provvedimento del 14 febbraio 2017);

verificato che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 di adozione della Variante:

- **non contiene** *"la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale"*;
- **non contiene** *"il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga"*, così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; i contenuti di cui sopra, indicati nella "Relazione Illustrativa" della Variante, dovranno essere riportati integralmente nella **deliberazione di approvazione** della Variante in oggetto;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 *"Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i."* ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 09 giugno 2017;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 16/5/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., che il Progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. del Comune di Bussoleno, adottato con deliberazione C.C. n. 11 del 27 marzo 2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
2. **di dare atto** che viene formulato il seguente rilievo formale:
 - « il comma 7 dell'articolo 17, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. prevede tra l'altro " ... la deliberazione di adozione della variante parziale contiene ... la **puntuale elencazione delle condizioni** per cui la variante è classificata come parziale e un **prospetto numerico** dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ... "; i contenuti di cui sopra, indicati nella "Relazione Illustrativa" della Variante, dovranno essere riportati integralmente nella **deliberazione di approvazione** della Variante in oggetto; »
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Bussoleno per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 31/5/2017

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Bilancio, Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa del suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate.
(Marco Marocco)